

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## Penale: la Cassazione penale, sez. III, n. 26355/2025 chiarisce che il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato è assorbito nel reato tributario

Data pubblicazione:	21/07/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

### Contenuto

In materia di **reati tributari**, la distinzione rispetto ai **reati comuni contro la pubblica amministrazione** ha sempre costituito terreno fertile per il dibattito giurisprudenziale. Un punto centrale di tale discussione riguarda il rapporto tra la **truffa aggravata ai danni dello Stato** (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e le fattispecie penal-tributarie introdotte dal **d.lgs. 74/2000**. Con la recente sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 26355 del 2025**, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato ma talvolta disatteso: **il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato risulta assorbito nel reato tributario**, quando l'azione illecita si esaurisce nell'indebita percezione di un vantaggio fiscale.

#### Il fatto e la questione giuridica

Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte riguardava un imprenditore imputato per **frode fiscale** mediante l'utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**, condotta qualificata tanto ai sensi dell'**art. 2 d.lgs. 74/2000** quanto dell'**art. 640, comma 2, n. 1 c.p.**, per aver indotto in errore l'Amministrazione finanziaria con artifici e raggiri al fine di ottenere un risparmio d'imposta. La questione giuridica principale atteneva alla **possibilità di contestare cumulativamente i due reati**, ovvero alla necessità di ritenere il reato comune di truffa aggravata **assorbito** dalla fattispecie speciale prevista dalla normativa penal-tributaria.

#### Il principio di specialità e l'assorbimento del reato

Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha richiamato il principio di **specialità di cui all'art. 15 c.p.**, sottolineando che, in presenza di una **norma speciale**, questa prevale su quella generale, impedendo la configurazione di un **concorso apparente di norme**. Nel caso di specie, l'art. 2 del d.lgs. 74/2000 tipizza in modo completo ed esaustivo la condotta di **falsificazione documentale finalizzata alla frode fiscale**, contemplando anche l'induzione in errore dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, non vi è spazio per un'autonoma rilevanza penale del reato di **truffa aggravata ai danni dello Stato**, che resta **assorbito** nella più specifica figura del reato tributario.

*«Il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato si considera assorbito nella fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, quando l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria avviene mediante l'utilizzo di documentazione oggettivamente o soggettivamente falsa, al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale»* (Cass. pen., Sez. III, n. 26355/2025).

### **L'indebito vantaggio fiscale e la lesione del bene giuridico**

Dal punto di vista della **struttura del reato**, il delitto di truffa aggravata richiede l'induzione in errore di un ente pubblico con dolo specifico di profitto e un danno patrimoniale per lo Stato. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che, nei casi in cui **l'induzione in errore sia finalizzata esclusivamente ad ottenere un indebito vantaggio fiscale**, il bene giuridico leso sia integralmente tutelato dal reato tributario. Ne deriva che la **finalità fiscale** costituisce un criterio di delimitazione del perimetro punitivo, escludendo l'autonomia del reato comune.

### **Concorso tra reato tributario e altri reati: i limiti**

La sentenza in esame si inserisce nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il concorso tra reato tributario e reato di truffa è ammesso **solo in presenza di ulteriori condotte fraudolente non esaurite nell'evasione fiscale**, come nel caso di contributi pubblici indebitamente ottenuti mediante falsificazioni contabili. In assenza di tale plusvalenza fraudolenta, il reato di truffa **non si configura autonomamente**.

### **Considerazioni conclusive**

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 26355/2025 rafforza l'orientamento volto a preservare la **tipicità e l'autosufficienza delle norme penal-tributarie**, evitando sovrapposizioni punitive che violerebbero il principio del **ne bis in idem** e comprometterebbero la coerenza del sistema sanzionatorio. Dal punto di vista sistematico, essa contribuisce alla **definizione dei confini tra il diritto penale comune e il diritto penale dell'economia**, affermando che la **truffa aggravata ai danni dello Stato deve considerarsi assorbita dal reato tributario**, quando l'illecito riguarda esclusivamente il rapporto fiscale.

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*